

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 356



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
6 dicembre 2011

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2011/C 356/01	Addendum alla comunicazione della Commissione in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, relativo alle autorità competenti e gli uffici unici di collegamento ⁽¹⁾	1
2011/C 356/02	Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria ⁽¹⁾ ...	7

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2011/C 356/03	Tassi di cambio dell'euro	11
---------------	---------------------------------	----

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 356/04	Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16; GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9; GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 10; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20; GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7; GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28; GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 17; GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13; GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17; GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34; GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22; GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12; GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8; GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14; GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30; GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18)	12
---------------	---	----

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2011/C 356/05	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	17
---------------	---	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2011/C 356/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6381 — Google/Motorola Mobility) ⁽¹⁾ ...	18
2011/C 356/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6402 — REWE/SAG/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	19



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Addendum alla comunicazione della Commissione in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, relativo alle autorità competenti e gli uffici unici di collegamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 356/01)

Alla data del 15 novembre 2011, gli Stati membri avevano notificato alla Commissione, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1), le autorità competenti che seguono:

Stato membro: BELGIO**Autorità competente(i):**

3. Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten/Directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs	FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling SPF économie, PME, classes moyennes et énergie
--	---

Stato membro: BULGARIA**Autorità competente(i):**

3. Директива 2008/48/ЕО относно договорите за потребителски кредити	Комисия за защита на потребителите
---	------------------------------------

Stato membro: REPUBBLICA CEEA**Autorità competente(i):**

3. Směrnice 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru	Česká národní banka Česká obchodní inspekce
--	--

Stato membro: DANIMARCA**Autorità competente(i):**

3. Direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler	Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden
--	---

Stato membro: GERMANIA**Autorità competente(i):**

3. Richtlinie 2008/48/EG über Verbraucherkreditverträge	Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes Bezirksregierung Düsseldorf Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Referat 8203
---	---

Stato membro: ESTONIA**Autorità competente(i):**

3. Tarbijakrediidilepinguid käsitlev direktiiv 2008/48/EÜ	Tarbijakaitseamet Finantsinspektsioon
---	--

Stato membro: GRECIA**Autorità competente(i):**

3. Οδηγία 2008/48/EK για τη σύναψη συμβάσεων καταναλωτικής πίστης	Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή
---	--

Stato membro: SPAGNA**Autorità competente(i):**

3. Directiva 2008/48/CE, sobre contratos de crédito al consumo	
--	--

Stato membro: FRANCIA**Autorità competente(i):**

3. Directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs	
---	--

Stato membro: IRLANDA**Autorità competente(i):**

3. Directive 2008/48/EC on credit agreements for consumers	
--	--

Stato SEE: ISLANDA**Autorità competente(i):**

3. Directive 2008/48/EC on credit agreements for consumers

Stato membro: ITALIA**Autorità competente(i):**

3. Direttiva 2008/48/CE relativa a contratti di credito ai consumatori

Banca d'Italia

Stato membro: CIPRO**Autorità competente(i):**

3. Οδηγία 2008/48/EK για τη σύναψη συμβάσεων καταναλωτικής πίστης

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών —
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού**Stato membro: LETTONIA****Autorità competente(i):**

3. Direktīva 2008/48/EK par patēriņa kredītīgumiem

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Stato SEE: LIECHTENSTEIN**Autorità competente(i):**

3. Richtlinie 2008/48/EG über Verbraucherkreditverträge

Amt für Handel und Transport (bis 31.12.2011)
Amt für Volkswirtschaft
Fachbereich Konsumentenschutz (ab 1.1.2012)**Stato membro: LITUANIA****Autorità competente(i):**

3. Direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių

Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas

Stato membro: LUSSEMBURGO**Autorità competente(i):**

3. Directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs

Ministre ayant la protection des consommateurs dans
ses attributions
Commission de surveillance du secteur financier

Stato membro: UNGHERIA**Autorità competente(i):**

3. A fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló 2008/48/EK irányelv	Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Gazdasági Versenyhivatal Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Tolna Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
--	---

Stato membro: MALTA**Autorità competente(i):**

3. Id-Direttiva 2008/48/KE dwar ftehim ta' kreditu għall-konsumatur	Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur Awtorità ta' Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur
---	--

Stato membro: PAESI BASSI**Autorità competente(i):**

3. Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten	Autoriteit Financiële Markten
---	-------------------------------

Stato SEE: NORVEGIA**Autorità competente(i):**

3. Directive 2008/48/EC on credit agreements for consumers	Consumer Ombudsman
--	--------------------

Stato membro: AUSTRIA**Autorità competente(i):**

3. Richtlinie 2008/48/EG über Verbraucherkreditverträge	
---	--

Stato membro: POLONIA**Autorità competente(i):**

3. Dyrektywa 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki	Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
---	---

Stato membro: PORTOGALLO**Autorità competente(i):**

3. Directiva 2008/48/CE relativa a contratos de crédito aos consumidores	
--	--

Stato membro: ROMANIA**Autorità competente(i):**

3. Directiva 2008/48/CE privind contractele de credit pentru consumatori	Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
--	---

Stato membro: SLOVENIA**Autorità competente(i):**

3. Direktiva 2008/48/ES o potrošniških kreditnih pogodbah	
---	--

Stato membro: SLOVACCHIA**Autorità competente(i):**

3. Smernica 2008/48/ES o zmluvách o spotrebiteľskom úvere	Slovenská obchodná inšpekcia
---	------------------------------

Stato membro: FINLANDIA**Autorità competente(i):**

3. Direktiivi 2008/48/EY kulutusluottosopimuksista	
--	--

Stato membro: SVEZIA**Autorità competente(i):**

3. Direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal	Konsumentombudsmannen/Konsumentverket Finansinspektionen
--	---

Stato membro: REGNO UNITO**Autorità competente(i):**

3. Directive 2008/48/EC on credit agreements for consumers	Office of Fair Trading; Ministry of Trade and Industry (Gibraltar)
--	---

Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 356/02)

I. INTRODUZIONE

1. Dall'autunno 2008, quando è iniziata la crisi finanziaria mondiale, la Commissione ha pubblicato quattro comunicazioni che contengono orientamenti dettagliati sui criteri per la valutazione della compatibilità del sostegno pubblico agli enti finanziari ⁽¹⁾ con il disposto dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le comunicazioni in questione sono la comunicazione sull'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale ⁽²⁾ (la comunicazione sul settore bancario); la comunicazione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza ⁽³⁾ (la comunicazione sulla ricapitalizzazione); la comunicazione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario ⁽⁴⁾ (la comunicazione sulle attività deteriorate) e la comunicazione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato ⁽⁵⁾ (la comunicazione sulla ristrutturazione). Tre di queste quattro comunicazioni, ossia quelle sul settore bancario, sulla ricapitalizzazione e sulle attività deteriorate, stabiliscono le condizioni essenziali per la compatibilità dei principali tipi di assistenza concessi dagli Stati membri (garanzie sulle passività, ricapitalizzazioni e misure di sostegno a fronte di attività deteriorate), mentre la comunicazione sulla ristrutturazione indica le caratteristiche particolari che un piano di ristrutturazione (o un piano di redditività) deve presentare nello specifico contesto degli aiuti di Stato collegati alla crisi concessi alle banche in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

2. Il 1° dicembre 2010 la Commissione ha adottato una quinta comunicazione, relativa all'applicazione, dal 1° gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria ⁽⁶⁾ (la comunicazione di proroga). La comunicazione di proroga ha esteso fino al 31 dicembre 2011 la validità della comunicazione sulla ristrutturazione, l'unica delle quattro per la quale sia stata specificata una data di scadenza, con determinate modifiche. Nella comunicazione di proroga la Commissione ha inoltre sottolineato che riteneva che le condizioni per l'approvazione degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del

trattato, che permette in via eccezionale le concessione di aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia, sussistessero ancora e che le comunicazioni sul settore bancario, sulla ricapitalizzazione e sulle attività deteriorate sarebbero rimaste in vigore onde fornire orientamenti sui criteri per valutare la compatibilità degli aiuti collegati alla crisi erogati alle banche a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

3. L'inasprirsi delle tensioni sui mercati dei debiti sovrani registrato nel 2011 ha posto il settore bancario dell'Unione sotto una pressione crescente, in particolare in termini di accesso ai mercati del finanziamento a termine. Il «pacchetto per il settore bancario» concordato dai capi di Stato e di governo nel loro incontro del 26 ottobre 2011 ⁽⁷⁾ è volto a ristabilire la fiducia nel settore bancario mediante garanzie sul finanziamento a medio termine e la creazione di una riserva temporanea di capitale corrispondente a un coefficiente patrimoniale pari al 9 % di capitale di qualità più elevata, tenuto conto della valutazione di mercato delle esposizioni di debito sovrano. Malgrado tali misure, la Commissione ritiene che le condizioni per l'approvazione degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), continueranno a sussistere anche dopo la fine del 2011.

4. Le comunicazioni sul settore bancario, sulla ricapitalizzazione e sulle attività deteriorate rimarranno pertanto in vigore dopo il 31 dicembre 2011. Analogamente, l'ambito di applicazione temporale della comunicazione sulla ristrutturazione viene esteso oltre il 31 dicembre 2011 ⁽⁸⁾. La Commissione continuerà a monitorare la situazione sui mercati finanziari e prenderà iniziative volte a fissare norme permanenti in merito agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle banche, concessi sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, non appena le condizioni del mercato lo consentano.

5. Onde facilitare l'applicazione del pacchetto bancario e tener conto dell'evoluzione del profilo di rischio delle banche dall'inizio della crisi, è opportuno chiarire ulteriormente e aggiornare le norme sotto determinati aspetti. La presente comunicazione stabilisce le necessarie modifiche dei

⁽¹⁾ Per facilità di lettura, nel presente documento le istituzioni finanziarie vengono semplicemente denominate «banche».

⁽²⁾ GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8.

⁽³⁾ GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU C 329 del 7.12.2010, pag. 7.

⁽⁷⁾ Dichiarazione dei capi di Stato o di governo dell'UE del 26 ottobre 2011 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/125623.pdf).

⁽⁸⁾ In linea con la prassi abituale della Commissione, i regimi già esistenti o nuovi di sostegno alle banche (a prescindere dagli strumenti di sostegno che contengono, cioè garanzie, ricapitalizzazione, liquidità, sostegno a fronte di attività deteriorate, ecc.) saranno prorogati o approvati solo per un periodo di sei mesi onde consentire di apportare gli ulteriori adeguamenti eventualmente necessari a metà del 2012.

parametri per la compatibilità degli aiuti di Stato collegati alla crisi forniti alle banche a partire dal 1° gennaio 2012. In particolare, la presente comunicazione:

- a) integra la comunicazione sulla ricapitalizzazione, fornendo orientamenti più dettagliati per garantire un'adeguata remunerazione dei titoli di capitale che non hanno un rendimento fisso;
- b) illustra in che modo la Commissione procederà a una valutazione proporzionale della redditività a lungo termine delle banche nel contesto del pacchetto per il settore bancario; e
- c) introduce un metodo rivisto per garantire che le commissioni da versare in cambio di garanzie sulle passività bancarie siano sufficienti per limitare l'aiuto al minimo indispensabile, con l'obiettivo di garantire che il metodo tenga conto della recente maggiore differenziazione dei margini differenziali sui CDS e dell'impatto dei margini differenziali sui CDS del debito sovrano.

II. PREZZI E CONDIZIONI PER LE RICAPITALIZZAZIONI AD OPERA DELLO STATO

6. La comunicazione sulla ricapitalizzazione fornisce indicazioni generali sulla fissazione dei prezzi per i conferimenti di capitale. Tali indicazioni riguardano principalmente i titoli di capitale aventi un rendimento fisso.
7. In considerazione delle modifiche normative e delle mutevoli condizioni di mercato, la Commissione prevede che i conferimenti di capitale pubblico avranno in futuro più comunemente la forma di azioni a remunerazione variabile. Il chiarimento delle norme relative alla fissazione dei prezzi per i conferimenti di capitale è opportuno in quanto le azioni vengono remunerate mediante (incerti) dividendi e plusvalenze, rendendo difficile valutare direttamente una remunerazione ex ante su tali titoli.
8. La Commissione valuterà pertanto la remunerazione di tali conferimenti di capitale sulla base del prezzo di emissione delle azioni. Il conferimento di capitale deve essere sottoscritto con uno sconto sufficiente rispetto al prezzo delle azioni [previo adeguamento in base all'«effetto di diluizione»⁽¹⁾] registrato immediatamente prima dell'annuncio del conferimento stesso, in modo da offrire allo Stato una ragionevole prospettiva di adeguata remunerazione⁽²⁾.
9. Per le banche quotate, il prezzo azionario di riferimento deve essere costituito dal prezzo di mercato delle azioni con diritti equivalenti a quelli caratterizzanti le azioni oggetto dell'emissione. Per le banche non quotate non esiste tale prezzo di mercato e gli Stati membri sono invitati a utilizzare criteri di valutazione commerciali [in particolare il criterio del rapporto prezzo/utile nell'ambito di un gruppo di imprese simili («peer group») o altri metodi di valutazione generalmente riconosciuti]. Le azioni devono essere sottoscritte con uno sconto appropriato rispetto a tale valore di mercato (o basato su criteri commerciali).
10. Se gli Stati membri sottoscrivono azioni senza diritto di voto può essere necessario uno sconto più elevato, la cui entità corrisponda alla differenza di prezzo tra azioni con diritto di voto e azioni senza diritto di voto nell'ambito di condizioni di mercato vigenti.
11. Le misure di ricapitalizzazione devono contenere incentivi adeguati per la tempestiva emancipazione delle banche dalla situazione di sostegno statale. Per quanto riguarda le azioni a remunerazione variabile, se gli incentivi all'emancipazione sono concepiti in modo tale da limitare il potenziale di rialzo per lo Stato membro — ad esempio mediante l'emissione di opzioni destinate agli azionisti preesistenti affinché possano riacquistare dallo Stato le azioni di nuova emissione ad un prezzo implicante un congruo rendimento annuale per lo Stato stesso — appare necessario uno sconto maggiore in ragione della limitazione del rialzo potenziale.
12. In tutti i casi, l'entità dello sconto deve essere commisurata al rapporto tra l'entità del conferimento di capitale e il preesistente capitale di base di classe 1 (*core tier 1*). Una maggiore scarsità di capitale preesistente indica la presenza di un rischio maggiore per lo Stato e implica pertanto uno sconto superiore.
13. I titoli ibridi devono recare, in linea di principio, un meccanismo di corresponsione alternativa delle cedole in base al quale le cedole che non possono essere pagate in contanti siano versate allo Stato sotto forma di azioni di nuova emissione.
14. La Commissione continuerà a chiedere agli Stati membri di presentare un piano di ristrutturazione (o un aggiornamento del piano di ristrutturazione preesistente), entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione che autorizza l'aiuto al salvataggio, per qualunque banca che benefici di sostegno pubblico sotto forma di ricapitalizzazione o di misure a fronte di attività deteriorate. Qualora una banca sia stata oggetto di una precedente decisione relativa ad aiuti al salvataggio ai sensi della normativa sulla compatibilità degli aiuti concessi alle banche con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, nell'ambito o meno di una stessa operazione di ristrutturazione, la Commissione può chiedere che il piano di ristrutturazione sia presentato entro un periodo inferiore a sei mesi. La Commissione effettuerà una valutazione proporzionale dell'efficienza economica a lungo termine delle banche di cui trattasi, tenendo pienamente conto di qualsiasi elemento indicante che le stesse potranno essere economicamente efficienti a lungo termine senza la necessità di una ristrutturazione significativa, in particolare quando la scarsità del capitale è essenzialmente riconducibile ad una crisi di fiducia nel debito sovrano, il conferimento di capitale pubblico è limitato all'importo necessario per compensare — in banche altrimenti economicamente efficienti — le perdite derivanti dalla valutazione di mercato («mark to market») delle obbligazioni sovrane delle parti contraenti dell'accordo SEE, e l'analisi dimostra che le banche di cui trattasi non hanno assunto rischi eccessivi con le acquisizioni di debito sovrano.

⁽¹⁾ L'«effetto di diluizione» può essere quantificato utilizzando tecniche di mercato generalmente accettate [ad esempio il «theoretical ex right price» (TERP)] o prezzo teorico ex diritto.

⁽²⁾ Se gli Stati membri sottoscrivono l'emissione di azioni, devono inoltre essere previste adeguate spese di sottoscrizione («underwriting fee») a carico dell'istituto di emissione.

III. PREZZI E CONDIZIONI PER LE GARANZIE STATALI

15. Le banche possono usufruire di garanzie statali per l'emissione di nuovi titoli di debito, sia assicurati che non assicurati (*secured or unsecured*), fatta eccezione per i titoli rappresentativi di capitale. Poiché la pressione sul finanziamento delle banche si concentra sui mercati dei finanziamenti a termine, le garanzie statali devono riguardare in linea generale solo il debito con scadenze comprese tra uno e cinque anni [sette anni in caso di obbligazioni assicurate («covered bond»)].
16. Dall'inizio della crisi, la fissazione dei prezzi delle garanzie statali è stata collegata alla mediana dei margini differenziali sui CDS (*credit default swap*) del beneficiario calcolata sul periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 agosto 2008. Tali prezzi sono stati aumentati, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2010, affinché corrispondessero meglio al profilo di rischio dei singoli beneficiari ⁽¹⁾.
17. Considerata la maggiore differenziazione, in base al rischio, dei margini differenziali sui CDS bancari registrata negli ultimi tempi, è opportuno che tale formula di determinazione dei prezzi sia aggiornata assumendo a riferimento la mediana dei margini differenziali sui CDS calcolata sul periodo triennale che termina un mese prima della concessione delle garanzie. Poiché gli aumenti dei margini differenziali sui CDS verificatisi negli ultimi anni sono in parte dovuti ad effetti non attinenti specificamente alle singole banche, in particolare alle crescenti tensioni sui mercati del debito sovrano e all'aumento della percezione del rischio nel settore bancario, tale formula deve consentire di isolare il rischio intrinseco delle singole banche dalle variazioni dei differenziali sui CDS attinenti agli Stati membri e al mercato nel suo complesso. La formula deve inoltre rispecchiare il fatto che le garanzie sulle obbligazioni assicurate (*covered bond*) espongono il garante ad un rischio notevolmente inferiore rispetto alle garanzie sui debiti non assicurati.
18. In linea con i principi esposti al punto 17, la nuova formula di determinazione dei prezzi riportata in allegato definisce le commissioni di garanzia minime da applicare qualora le garanzie statali vengano concesse su base nazionale, senza condivisione di garanzie tra Stati membri. La Commissione applicherà tale formula a tutte le garanzie statali sulle passività delle banche con scadenza a un anno o più concesse a partire dal 1° gennaio 2012.
19. Qualora le garanzie riguardino passività non denominate nella valuta nazionale del garante, devono applicarsi commissioni supplementari a copertura del rischio di cambio assunto dal garante.
20. Qualora sia necessario che le garanzie coprano debiti con scadenza inferiore a un anno, la Commissione continuerà ad applicare la vigente formula di determinazione riportata altresì in allegato. La Commissione non autorizzerà la concessione di garanzie a copertura di debiti con scadenza inferiore a tre mesi se non nei casi eccezionali in cui tali garanzie siano necessarie per la stabilità finanziaria. In tali casi la Commissione valuterà la remunerazione adeguata tenendo conto dell'esigenza di adeguati incentivi per una tempestiva emancipazione dal sostegno statale.
21. Se gli Stati membri decideranno di concludere accordi di sindacato per la concessione delle garanzie sulle passività delle banche, la Commissione riesaminerà di conseguenza i propri orientamenti provvedendo in particolare affinché che i differenziali sui CDS degli Stati membri siano presi in considerazione solo nella misura in cui continueranno ad essere rilevanti.
22. Onde permettere alla Commissione di valutare l'applicazione pratica della nuova formula di determinazione dei prezzi, gli Stati membri sono invitati a specificare all'atto della notifica di regimi di garanzia nuovi o prorogati, la commissione indicativa per ciascuna banca ammissibile alle garanzie, sulla base della formula stessa e utilizzando dati di mercato recenti. Gli Stati membri sono invitati a inoltre comunicare alla Commissione, entro i tre mesi successivi a ciascuna emissione di titoli garantiti, l'effettiva commissione applicata per la concessione della garanzia relativamente a ciascuna emissione di titoli garantiti.

⁽¹⁾ Cfr. il documento di lavoro del 30 aprile 2010 della direzione generale della Concorrenza sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ai regimi di garanzie pubbliche a favore del debito bancario da emettere dopo il 30 giugno 2010 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/phase_out_bank_guarantees.pdf

ALLEGATO

Garanzie a copertura del debito con scadenza a un anno o più

La commissione di garanzia deve essere quanto meno la somma di:

- 1) una commissione di base di 40 punti base (pb); e
- 2) una commissione basata sul rischio pari al prodotto di 40 punti base e una misura del rischio composta da i) metà del rapporto tra la mediana del differenziale sui CDS senior a cinque anni del beneficiario, sul triennio che si conclude un mese prima della data di emissione del titolo oggetto di garanzia, e la mediana dell'indice iTraxx Europe senior financials a cinque anni, sullo stesso triennio, più ii) metà del rapporto tra la mediana del differenziale sui CDS senior a cinque anni di tutti gli Stati membri e la mediana del differenziale sui CDS senior a cinque anni dello Stato membro che concede la garanzia, sul medesimo triennio.

La formula per la commissione di garanzia può essere espressa nel modo seguente:

$$\text{commissione} = 40bp \times (1 + (1/2 \times A/B) + (1/2 \times C/D))$$

dove A è la mediana del differenziale sui CDS senior a cinque anni del beneficiario, B è la mediana dell'indice iTraxx Europe senior financials a cinque anni, C è la mediana del differenziale sui CDS senior a cinque anni di tutti gli Stati membri e D è la mediana del differenziale sui CDS senior a cinque anni dello Stato membro che concede la garanzia.

Le mediane vengono calcolate sul triennio che si conclude un mese prima della data di emissione del titolo oggetto di garanzia.

In caso di garanzie per obbligazioni assicurate (*covered bond*), la commissione di garanzia può essere determinata considerando solo metà della commissione basata sul rischio calcolata conformemente al punto 2).

Banche prive di dati rappresentativi sui CDS

Per le banche senza dati sui CDS, o senza dati rappresentativi in merito, ma dotate di classificazione (rating) del credito, deve essere derivato un equivalente differenziale sui CDS dalla mediana dei differenziali sui CDS a cinque anni relativa allo stesso periodo di campionamento per la categoria di classificazione (rating) della banca interessata, in base ad un campione rappresentativo di grandi banche negli Stati membri. L'autorità di vigilanza valuterà se i dati sui CDS di una determinata banca siano rappresentativi.

Per le banche senza dati sui CDS e prive di classificazione (rating) del credito, deve essere derivato un equivalente differenziale sui CDS dalla mediana dei differenziali sui CDS a cinque anni relativa allo stesso periodo di campionamento per la categoria di classificazione (rating) più bassa ⁽¹⁾, in base ad un campione rappresentativo di grandi banche negli Stati membri. Il differenziale calcolato sui CDS per questa categoria di banche può essere adattato in base a valutazioni di vigilanza.

La Commissione determinerà i campioni rappresentativi di grandi banche negli Stati membri.

Garanzie a copertura del debito con una scadenza di meno di un anno

Poiché i differenziali sui CDS possono non costituire una misura adeguata del rischio di credito per il debito con scadenza inferiore a un anno, la commissione di garanzia per tale debito deve essere quanto meno pari alla somma di:

- 1) una commissione di base di 50 punti base; e
- 2) una commissione basata sul rischio pari a 20 punti base per le banche con una classificazione (rating) di A+ o A, 30 punti base per le banche con una classificazione (rating) di A- o 40 punti base per le banche con una classificazione (rating) inferiore a A- o prive di classificazione (rating).

⁽¹⁾ La categoria di classificazione (rating) più bassa da considerare è la A, in quanto non vi sono dati sufficienti disponibili per la categoria di classificazione (rating) BBB.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

5 dicembre 2011

(2011/C 356/03)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3442	AUD	dollari australiani	1,3072
JPY	yen giapponesi	104,81	CAD	dollari canadesi	1,3644
DKK	corone danesi	7,4353	HKD	dollari di Hong Kong	10,4454
GBP	sterline inglesi	0,85925	NZD	dollari neozelandesi	1,7191
SEK	corone svedesi	9,0460	SGD	dollari di Singapore	1,7229
CHF	franchi svizzeri	1,2379	KRW	won sudcoreani	1 515,69
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	10,7501
NOK	corone norvegesi	7,7260	CNY	renminbi Yuan cinese	8,5310
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,5140
CZK	corone ceche	25,146	IDR	rupia indonesiana	12 142,16
HUF	fiorini ungheresi	299,98	MYR	ringgit malese	4,2080
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	58,158
LVL	lats lettoni	0,6978	RUB	rublo russo	41,5400
PLN	zloty polacchi	4,4687	THB	baht thailandese	41,401
RON	leu rumeni	4,3542	BRL	real brasiliano	2,3957
TRY	lire turche	2,4585	MXN	peso messicano	18,1214
			INR	rupia indiana	69,0580

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16; GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9; GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 10; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20; GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7; GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28; GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 17; GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13; GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17; GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34; GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22; GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12; GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8; GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14; GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30; GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18)

(2011/C 356/04)

La pubblicazione dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale degli Affari interni è possibile consultare un aggiornamento periodico.

FRANCIA

Modifica l'elenco pubblicato nella GU C 316 del 28.12.2007

ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA

Frontiere aeree:

- 1) Abbeville;
- 2) Agen-la Garenne;
- 3) Ajaccio-Campo dell'Oro;
- 4) Albert-Bray;
- 5) Amiens-Glisy;
- 6) Angers-Marcé;
- 7) Angoulême-Brie-Champniers;
- 8) Annecy-Methet;
- 9) Annemasse;
- 10) Auxerre-Branches;
- 11) Avignon-Caumont;
- 12) Bâle-Mulhouse;
- 13) Bastia-Poretta;
- 14) Beauvais-Tillé;
- 15) Bergerac-Roumanière;
- 16) Besançon-la Vèze;

- 17) Béziers-Vias;
- 18) Biarritz-Bayonne-Anglet;
- 19) Bordeaux-Mérignac;
- 20) Brest-Guipavas;
- 21) Brive-Souillac;
- 22) Caen-Carpiquet;
- 23) Calais-Dunkerque;
- 24) Calvi-Sainte-Catherine;
- 25) Cannes-Mandelieu;
- 26) Carcassonne-Salvaza;
- 27) Châlons-Vatry;
- 28) Chambéry-Aix-les-Bains;
- 29) Châteauroux-Déols;
- 30) Cherbourg-Mauperthus;
- 31) Clermont-Ferrand-Aulnat;
- 32) Colmar-Houssen;
- 33) Deauville-Saint-Gatien;
- 34) Dijon-Longvic;
- 35) Dinard-Pleurtuit;
- 36) Dôle-Tavaux;
- 37) Epinal-Mirecourt;
- 38) Figari-Sud Corse;
- 39) Grenoble-Saint-Geoirs;
- 40) Hyères-le Palivestre;
- 41) Issy-les-Moulineaux;
- 42) La Môle;
- 43) Lannion;
- 44) La Rochelle-Laleu;
- 45) Laval-Entrammes;
- 46) Le Castelet;
- 47) Le Havre-Octeville;
- 48) Le Mans-Arnage;
- 49) Le Touquet-Paris-Plage;
- 50) Lille-Lesquin;
- 51) Limoges-Bellegarde;
- 52) Lognes-Emerainville;
- 53) Lorient-Lann-Bihoué;

- 54) Lyon-Bron;
- 55) Lyon-Saint-Exupéry;
- 56) Marseille-Provence;
- 57) Metz-Nancy-Lorraine;
- 58) Monaco-Héliport;
- 59) Montbéliard-Courcelles;
- 60) Montpellier-Méditerranée;
- 61) Nantes-Atlantique;
- 62) Nevers-Fourchambault;
- 63) Nice-Côte d'Azur;
- 64) Nîmes-Garons;
- 65) Orléans-Bricey;
- 66) Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel;
- 67) Paris-Charles de Gaulle;
- 68) Paris-le Bourget;
- 69) Paris-Orly;
- 70) Pau-Pyrénées;
- 71) Perpignan-Rivesaltes;
- 72) Poitiers-Biard;
- 73) Rennes Saint-Jacques;
- 74) Rodez-Marcillac;
- 75) Rouen-Vallée de Seine;
- 76) Saint-Brieuc-Armor;
- 77) Saint-Etienne-Bouthéon;
- 78) Saint-Nazaire-Montoir;
- 79) Strasbourg-Entzheim;
- 80) Tarbes-Ossun-Lourdes;
- 81) Toulouse-Blagnac;
- 82) Tours-Saint-Symphorien;
- 83) Troyes-Barbère;
- 84) Vichy-Charmeil.

Frontiere maritime:

- 1) Ajaccio;
- 2) Bastia;
- 3) Bayonne;
- 4) Bonifacio;
- 5) Bordeaux;

- 6) Boulogne;
- 7) Brest;
- 8) Caen-Ouistreham;
- 9) Calais;
- 10) Calvi;
- 11) Cannes-Vieux Port;
- 12) Carteret;
- 13) Cherbourg;
- 14) Dieppe;
- 15) Douvres;
- 16) Dunkerque;
- 17) Granville;
- 18) Honfleur;
- 19) La Rochelle-La Pallice;
- 20) Le Havre;
- 21) Les Sables-d'Olonne-Port;
- 22) L'Île-Rousse;
- 23) Lorient;
- 24) Marseille;
- 25) Monaco-Port de la Condamine;
- 26) Nantes-Saint-Nazaire;
- 27) Nice;
- 28) Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis;
- 29) Port-la-Nouvelle;
- 30) Porto-Vecchio;
- 31) Port-Vendres;
- 32) Roscoff;
- 33) Rouen;
- 34) Saint-Brieuc (maritime);
- 35) Saint-Malo;
- 36) Sète;
- 37) Toulon.

Frontiere terrestri:

— **con il Regno Unito:**

(collegamento fisso sotto la Manica),

- 1) Gare d'Ashford International;
- 2) Gare d'Avignon-Centre;

- 3) Cheriton/Coquelles;
- 4) Gare de Chessy-Marne-la-Vallée;
- 5) Gare de Fréthun;
- 6) Gare de Lille-Europe;
- 7) Gare de Paris-Nord;
- 8) Gare de St-Pancras International;
- 9) Gare d'Ebbsfleet International,

— **con Andorra:**

- 1) Pas de la Case.
-

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2011/C 356/05)

1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, la Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella.

2. Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare gli argomenti avanzati nella domanda di riesame.

3. Termine

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgium ⁽²⁾, in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Prodotto	Paese/i di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza ⁽¹⁾
Perossisolfati (persolfati)	Stati Uniti d'America Repubblica popolare cinese Taiwan	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 1184/2007 del Consiglio (GU L 265 dell'11.10.2007, pag. 1)	12.10.2012

⁽¹⁾ La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Fax +32 22956505.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione **(Caso COMP/M.6381 — Google/Motorola Mobility)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 356/06)

1. In data 25 novembre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Google Inc. («Google», USA) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Motorola Mobility Holdings, Inc. («Motorola Mobility», USA) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Google: fornitore di servizi di ricerca su Internet, pubblicità online e altri servizi online e prodotti software, tra cui la piattaforma mobile open source Android,
- Motorola Mobility: fornitore di dispositivi mobili, decoder TV, soluzioni video end-to-end e soluzioni di accesso a banda larga via cavo.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6381 — Google/Motorola Mobility, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.6402 — REWE/SAG/JV)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2011/C 356/07)**

1. In data 28 novembre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa REWE International Dienstleistungsgesellschaft m.b.H. («REWE», Austria), appartenente al gruppo REWE International AG, e l'impresa Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation («SAG», Austria) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento comunitario sulle concentrazioni il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV»).

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- REWE: commercio all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari, commercio al dettaglio di prodotti parafarmaceutici, cosmetici e per la casa, servizi di agenzia di viaggio e organizzazione di viaggi,
- SAG: distribuzione di elettricità, gas naturale, riscaldamento urbano, acqua, servizi di trasporto, telecomunicazioni, televisione via cavo, internet e telefonia nella regione di Salisburgo,
- JV: noleggio di autovetture elettriche a Salisburgo.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6402 — REWE/SAG/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT